

## PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO

*“FORNITURA PROVETTE E DISPOSITIVI PER PRELIEVO EMATICO E PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI CON RELATIVA TRACCIABILITÀ E MONITORAGGI PER ASUR MARCHE”*

# RISPOSTE A QUESITI - 1

## QUESITO

1. Nella *lex specialis* di gara il **termine di presentazione dell’offerta** è indicato per il giorno 1/08/2014, mentre sul sito aziendale, nella sezione bandi e gare, è indicato il diverso termine del 28/08/2014

Si prega di chiarire la scadenza effettiva.

## RISPOSTA

Con riferimento alle seguenti indicazioni presenti in profilo:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>BANDO INTEGRALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE DI RITO per procedura aperta per appalto FORNITURA PROVETTE E DISPOSITIVI PER PRELIEVO EMATICO E PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI CON RELATIVA TRACCIABILITÀ E MONITORAGGI PER ASUR MARCHE – scadenza presentazione offerte 01/08/2014</b> |
| (Bando di gara per acquisizione di beni e servizi)                                  |  |
| <b>scadenza: 28/8/2014</b>  | Servizio: U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica  |

la data di scadenza della presentazione dell’offerta è presente nella descrizione dell’iniziativa (01/08/2014); la scadenza del 28/08/2014, generata dal sistema, è riferita essenzialmente al giorno ultimo in cui sarà visibile in questa pagina la documentazione di gara.

## QUESITO

2. Bando, sez. III, Capacità tecnica; Disciplinare, art. 12, Documentazione Amministrativa, punto 1f), pag. 28 (e modello “Autocertificazione”, Elenco forniture, pag. 5/6): le succitate prescrizioni richiedono, quale requisito di capacità tecnica, di dichiarare *“almeno una fornitura prestata nel triennio, di ammontare complessivo pari ad almeno una volta l’importo a base di gara del lotto o dei lotti per il quale o i quali si intende partecipare”*.

La richiesta di attestazione di un’unica fornitura del valore complessivo pari all’importo del lotto per cui si partecipa è incompatibile con gli appalti di fornitura analoghi, ove, come per la procedura in oggetto, a seguito dell’aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto non viene rilasciata un’unica attestazione da parte dell’ente che ha indetto la gara, bensì tante attestazioni quante sono le singole aziende sanitarie per le quali la stessa è stata bandita, che gestiscono, ciascuna autonomamente, gli acquisti (ben 13 nelle Marche).

Si chiede quindi di chiarire se, coerentemente con la natura della procedura, il possesso del requisito in esame debba intendersi riferito all’elenco del complesso delle molteplici forniture eseguite nel triennio di riferimento a favore delle singole aziende sanitarie a seguito dell’aggiudicazione di una gara bandita per conto delle stesse, da riportare a pag. 5/6 del Modello “Autocertificazione”.

## RISPOSTA

In presenza di più Stazioni Appaltanti o comunque Sedi Operative attestanti singole forniture, in capo ad unica Amministrazione Aggiudicatrice, giocoforza verrà presa in considerazione la sommatoria dei dati comunicati dal complesso delle Stazioni Appaltanti o comunque Sedi Operative facenti capo ad unica Amministrazione Aggiudicatrice.

### **QUESITO**

**3. Modello “Autocertificazione”, pag. 7:** dichiara *“di non avere ricevuto più di tre contestazioni scritte da una amministrazione appaltante, nè di essere stata oggetto di risoluzione del contratto per inadempimento o di revoca dell’appalto per manca fornitura o prestazione”*

Tale dichiarazione, se nella seconda parte afferente la risoluzione del contratto è chiara, non lo è affatto nella prima parte relativa alle “contestazioni scritte” che non devono essere più di tre. In particolare, pena l’illegittimità di tale requisito, deve essere specificato: a) cosa s’intende per “contestazione”, ovvero se può trattarsi di un semplice sollecito, ovvero di contestazioni che hanno portato alla risoluzione del contratto; b) se la contestazione è logicamente riferita al produttore-fabbricante (diversamente verrebbe illegittimamente penalizzato il concorrente produttore rispetto al concorrente mero distributore del prodotto); c) l’arco temporale – normalmente individuato nel triennio precedente la pubblicazione del bando – entro cui non devono essere intervenute più di tre contestazioni (diversamente si risolverebbe in una inammissibile decorrenza, in astratto, dalla data di costituzione dell’azienda produttrice).

Si chiede, quindi di riformulare tale prescrizione, specificando i tre punti evidenziati. In assenza di tali specificazioni il requisito risulta illegittimo per indeterminatezza, genericità e violazione del principio di trasparenza e concorrenzialità.

### **RISPOSTA**

Dal complesso della dichiarazione si desume invece implicitamente la determinatezza delle casistiche esposte; alcun dubbio può sorgere per tutte le varie possibili cause di risoluzione del contratto o revoca dell’appalto, previste dalla legge e da ogni singolo contratto di fornitura (clausola risolutiva espressa); per quanto concerne le “contestazioni scritte” è appena il caso di precisare che trattasi invece di tutte quelle violazioni alle norme contrattuali da parte dell’appaltatore, che non siano necessariamente sfociate in una risoluzione o revoca, ma che abbiano invece generato un’applicazione di penali, un risarcimento danni, un abbuono incondizionato o escussione della cauzione definitiva; è ovvio che tali contestazioni debbano considerarsi “definitive” per effetto di accettazione o comportamento concludente da parte dell’appaltatore, o anche pronunciamento giurisdizionale o arbitrale. Si ritiene prendere a riferimento un termine temporale breve, circoscritto ad un anno solare antecedente la data di presentazione dell’offerta, in sintonia con termine simile, di natura sanzionatoria, anche presente nel codice appalti per altra fattispecie.

### **QUESITO**

**4. Disciplinare, art. 4, Campionatura, punti 3 e 4:** il punto 4 prevede che ... *“dovranno essere scrupolosamente osservare tali prescrizioni di consegna, pena l’esclusione dalla gara”*, riferendosi a quelle indicate al precedente punto 3, che tuttavia è incompleto (... *“: dal .... al...., dalle ore .... alle ore ... ovviamente previ accordi telefonici con il seguente referente incaricato: ...”*).

Si chiede di completare il suddetto punto 3 nelle parti lasciate in bianco, non potendosi altrimenti rispettare *“tali prescrizioni”* non indicate!

### **RISPOSTA**

Il comma 3 dell’art. 4 del Disciplinare, si intende completato come segue:

3. Le consegne dei campioni dovranno avvenire presso il Magazzino Economico della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche, solo ed esclusivamente, nei seguenti giorni e fasce orarie (potranno subire variazioni solo per gravi ed imprevedibili motivi organizzativi della stazione appaltante): dal **19/06/2014** (data pubblicazione documentazione di gara sul profilo di committente) al **01/08/2014** (data di scadenza della presentazione delle offerte), dalle ore **08:00** alle ore **12:00**, ovviamente previ accordi telefonici con il seguente referente incaricato: **Alberto Sagripanti**.

### QUESITO

**5. Disciplinare, art. 5, Offerta Economica, punto 4, lett. a):** “*formulata mediante strenuo utilizzo dello schema allegato citato al comma 1*”, ovvero in “*file in excel ... su foglio elettronico reso disponibile .....*”.

Tale schema è stato fornito dall’Amministrazione in forma protetta non è modificabile. Si chiede, pertanto, che venga fornito un modulo utilizzabile che consenta la predisposizione dell’offerta.

### RISPOSTA

Con riferimento al tenore della seguente prescrizione:

1. L’offerta, redatta ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere redatta su carta uso bollo, **secondo lo schema** (in file excel) appositamente predisposto e parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, regolarizzando la stessa ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi fiscali in materia di bollo, avendo cura di indicare, ben visibile, il codice attività dell’impresa. Lo schema di offerta, su foglio elettronico, verrà reso disponibile su Profilo di Committente [www.asurzona8.marche.it](http://www.asurzona8.marche.it) – Atti Amministrativi – Concorsi, Gare ed Appalti, o potrà essere richiesto direttamente all’indirizzo mail [alberto.bonfigli@sanita.marche.it](mailto:alberto.bonfigli@sanita.marche.it); **lo stesso potrà ovviamente essere personalizzato ed ampliato da parte degli operatori economici, facendo ovvia attenzione a non stravolgerne il contenuto e le formule matematiche incluse**. Ogni Operatore Economico dovrà provvedere, personalmente e sotto la propria esclusiva responsabilità, prima della sottoscrizione e trasmissione dell’offerta economica, al **controllo dei calcoli derivanti dall’utilizzo del foglio di lavoro in questione**.

tenuto conto che la Stazione Appaltante ha prodotto solo come ausilio (schema) un supporto protetto in parte e che l’onere dei controlli sui calcoli è appannaggio esclusivo del candidato, l’opera di personalizzazione ed ampliamento comporterà la necessaria riproduzione del modello ad integrale cura e spese del candidato, senza coinvolgimento della Stazione Appaltante.

### QUESITO

**6. Disciplinare, art. 5, Offerta Economica, punto 13, pag. 13** (: “... l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fidejussore a rilasciare ...”) e **art. 12, 1. Documentazione Amministrativa, punto 6** (“Documentazione attestante la garanzia a corredo dell’offerta, ...”)

Considerato che il medesimo impegno di cui all’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 è richiesto in entrambe le suddette prescrizioni, la prima riferita all’offerta economica e la seconda alla documentazione amministrativa, si chiede di chiarire se il documento debba essere inserito nella busta relativa all’offerta economica ovvero in quella afferente la documentazione amministrativa.

### RISPOSTA

E’ chiaro che la portata della prescrizione di cui al comma 13 dell’art. 5 del Disciplinare:

13. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.

assume portata prescrittiva generale e di principio, facendo riferimento all’offerta nel suo complesso, mentre il punto 6, comma 1, dell’art. 12 del Disciplinare:

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

6. Documentazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, in originale e secondo quanto prescritto dall'articolo denominato (cauzioni) – un impegno in tale senso può essere contenuto nella fideiussione bancaria o assicurativa presentata come cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006 – (documentazione fondamentale);

prescrive dove deve essere collocata l'attestazione o comunque l'impegno da rendersi.

### QUESITO

**7. Disciplinare, art. 12, Documentazione Tecnica, punto 14, pag. 30** (“*Deplianti illustrativi, schede tecniche ... avendo cura di dichiarare l'anno di immissione sul mercato della versione proposta – (documentazione fondamentale)...*” a pena di esclusione).

Si prega di precisare e chiarire (a) se tale dichiarazione deve essere contenuta nelle schede tecniche e, in questo caso, se fa fede l'indice di revisione del documento, nonché (b) cosa intende si esattamente per anno di immissione sul mercato (è quello di iscrizione del fabbricante presso il Ministero della Salute o quello di effettiva commercializzazione del prodotto? E' quello riferito al singolo prodotto identificato dal codice ditta o quello relativo alla linea dei prodotti?).

### RISPOSTA

Per le finalità per cui la prescrizione è stata posta occorre far riferimento al suo tono letterale; l'anno di immissione sul mercato coincide ovviamente con l'anno di prima effettiva commercializzazione di ogni singolo prodotto sul mercato (è sufficiente quello nazionale) da parte di chiunque l'abbia commercializzato per primo.

### QUESITO

**8. Disciplinare, art. 12, Documentazione Tecnica, punto 18, pag. 30** (“*Relazione tecnica del sistema di etichettatura per il miglioramento dell'efficacia ed efficienza in relazione al prelievo venoso*”).

E' prescritta una relazione riferita ad uno strumento (sistema di etichettatura) che non è richiesto in gara (non è incluso in nessun lotto). Si chiede quindi di stralciare detto punto, frutto evidentemente di un refuso della documentazione di gara afferente una diversa procedura.

### RISPOSTA

E' chiaro che se riferita a sistema con assoluta certezza non incluso in alcuno dei lotti posti in gara, debba trattarsi di un refuso della documentazione inavvertitamente compiuto dal Nucleo tecnico, e solo in tal caso da non prendersi in considerazione.

### QUESITO

**9. Disciplinare, art. 12, Documentazione Tecnica, punto 20, pag. 30** (“*Ogni eventuale ...ed altro documento previsti, per ogni lotto, specificatamente e peculiarmente dall'art. ... denominato “Capitolato tecnico”*”)

Non è riportato il numero dell'articolo del Capitolato tecnico, che si chiede perciò di indicare completando la prescrizione sul punto.

### RISPOSTA

L'art. 4 del Capitolato Speciale, denominato Capitolato Tecnico, oltre ai quattro sub-articoli ivi inclusi rinvia al “PROSPETTO - prodotti-volumi-valori”, ai quali unicamente il candidato dovrà riferirsi per verificare se sono eventualmente presenti altri documenti da predisporre e presentare.

### QUESITO

Noi saremmo interessati a partecipare al lotto 4 della gara: BANDO INTEGRALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE DI RITO per procedura aperta per appalto FORNITURA PROVETTE E DISPOSITIVI PER PRELIEVO EMATICO E PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI CON RELATIVA TRACCIABILITÀ E MONITORAGGI PER ASUR

---

MARCHE – scadenza presentazione offerte 01/08/2014. Volevo chiedere un chiarimento sulla campionatura: essendo una campionatura che prevede anche un software e che supera i 1000€ di valore commerciale totali si chiede se è possibile cambiare la dicitura della gara sottolineando che la campionatura per il lotto 4 non sia gratuita ma che venga restituita a gara completata.

**RISPOSTA**

Si fa presente che la seguente prescrizione del Disciplinare, oltre alle restanti:

ART. 4

CAMPIONATURA

“... 9. **LOTTO 4** La campionatura gratuita dovrà essere costituita da un pezzo per ciascun articolo offerto. ...”

è stata oggetto di profonda meditazione tenuto conto delle necessità di indagine dell'Ente, anche tenendo conto dell'impatto economico in capo agli o.e. interessati; infatti in base agli importi unitari e complessivi delle basi d'asta il costo della campionatura per l'aspirante partecipante non potrebbe complessivamente essere superiore comunque ai 1700 € circa (iva esclusa), pari ad un ritenuto congruo e tollerabile 2% circa dell'importo complessivo a base d'asta; pertanto tale condizione non verrà modificata.

---

*Il Funzionario U.O.C. Acquisti e Logistica  
Civitavecchia Marche  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Alberto Bonfigli*